

CONFERENZA DEI SINDACI E DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE

Delibera n. x punto 2 O.d.G. presa d'atto

OGGETTO: - presa d'atto della D.G.R. del Lazio n. 626/12

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma riunitasi in data **gg mese 2013** presso la sede della Provincia di Roma

PREMESSO

CHE la legge 26 marzo 2010, n. 42 ha previsto la soppressione, entro il 1° gennaio 2011, delle Autorità d'Ambito di cui all'art. 148 del d. lgs. N. 152/06, demandando alle Regioni il compito di riattribuire, con legge, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito stesse, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

CHE la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 con Delibera n. 1/10 del 5 luglio 2010, nelle more di una revisione da parte della Regione Lazio della L.R. 6/1996, ha stabilito di mantenere le competenze e l'operatività della Conferenza dei Sindaci, della Consulta d'Ambito e della Segreteria Tecnico Operativa così come stabilito dalla Convenzione di Cooperazione attualmente in vigore e sottoscritta nel 1997;

CHE il termine per la soppressione delle Autorità d'Ambito è stato più volte prorogato, da ultimo con il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, che lo ha fissato al 31 dicembre 2012;

CHE scaduto il termine dell'ultima proroga per la soppressione delle Autorità d'Ambito, la Regione Lazio non ha provveduto ad emanare una legge per la riattribuzione delle funzioni esercitate dalle Autorità d'Ambito;

CHE la Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 626 del 27 dicembre 2012 ha impartito agli Enti Locali ricadenti negli ATO di cui alla R.L. 6/1996, nelle more di una revisione organica della legge medesima, il seguente indirizzo: "*Le Convenzioni di cooperazione stipulate dai comuni e dalle Province del Lazio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. 6/1996, devono considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni delle leggi statali e regionali oggi in vigore, con conseguente operatività degli organismi di consultazione tra gli enti locali in esse previsti*" mantenendo pertanto tutte le competenze della Conferenza dei Sindaci e degli organismi ad essa collegati;

Segreteria Tecnico Operativa
CONFERENZA DEI SINDACI
ATO 2 Lazio Centrale – Roma

DELIBERA

CHE le premesse e gli allegati fanno parte integrante della delibera;

DI prendere atto degli indirizzi impartiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale Lazio n. 626 del 27 dicembre 2012 in base ai quali, nelle more di una revisione organica della legge medesima, “*Le Convenzioni di cooperazione stipulate dai comuni e dalle Province del Lazio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della L.R. 6/1996, devono considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni delle leggi statali e regionali oggi in vigore, con conseguente operatività degli organismi di consultazione tra gli enti locali in esse previsti*” mantenendo pertanto tutte le competenze della Conferenza dei Sindaci e degli organismi ad essa collegati;

DI continuare, anche in ottemperanza alla D.G.R. n. 626 di cui al punto precedente, a mantenere tutte le competenze e la piena operatività della Conferenza dei Sindaci, della Consulta d'Ambito e della Segreteria Tecnico Operativa così come stabilito dalla Convenzione di Cooperazione attualmente in vigore e sottoscritta nel 1997 e già deliberato con la Delibera 1/10 del 5 luglio 2010.

L'indirizzo/orientamento discusso e posto in votazione con il testo riportato nel presente documento è stato APPROVATO così come indicato nel Verbale della Conferenza.

ALLEGATI:

1. DGR 626/2012

il verbalizzante

dott. ing. Alessandro Piotti



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

AREA RISORSE IDRICHE E S.I.I.

Prot. n. 564138

C.V.

27 DIC. 2012

Roma

Presidente Autorità d'Ambito Ottimale Territoriale n. 1 - Viterbo
Presidente Provincia di Viterbo
 Via Saffi n° 49
 01100 Viterbo (VT)

Presidente Autorità d'Ambito Ottimale Territoriale n. 2 - Roma
Presidente Provincia di Roma
 Via IV Novembre, 119/a.
 00187 - ROMA

Presidente Autorità d'Ambito Ottimale Territoriale n. 3 - Rieti
Presidente Provincia di Rieti
 Piazza Vittorio Emanuele II - palazzo Dosi
 02100 - RIETI

Presidente Autorità d'Ambito Ottimale Territoriale n. 4 - Latina
Presidente Provincia di Latina
 Via Costa, 1
 04100 - LATINA

Presidente Autorità d'Ambito Ottimale Territoriale n. 5 - Frosinone
Presidente Provincia di Frosinone
 Piazza A. Gramsci, 13
 03100 - FROSINONE

OGGETTO: Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modifiche. Atto di indirizzo agli enti locali in relazione all'applicazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche.

In relazione alle funzioni delle Autorità d'Ambito con riferimento al servizio idrico integrato, con la presente si trasmette copia conforme all'originale della deliberazione della Giunta Regionale n. 626 del 21.01.2012 riguardante l'atto di indirizzo agli enti locali in relazione all'applicazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche.

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Arch. Giorgio Maggi

ASSESSORATO ENTI LOCALI E SICUREZZA, AMBIENTE
 E SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE DEI RIFIUTI
 DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
 DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

VIALE DEL TINTORETTO, 432
 00112 ROMA

IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Fanzi

Tel. +39.06.5168.9393
 FAX +39.06.51077.9218
 WWW.REGIONE.LAZIO.IT

REGIONE LAZIO

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE N. 626 DEL 21/12/2012
PROPOSTA N. 25686 DEL 03/12/2012

REGIONE
LAZIO

STRUTTURA PROPONENTE	<i>Dipartimento:</i> DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO <i>Direzione Regionale:</i> AMBIENTE <i>Area:</i> RISORSE IDRICHE E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO				
Prot. n. _____ del _____					
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:					
Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modifiche. Atto di indirizzo agli enti locali in relazione all'applicazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche.					
<small>(L. GIORGIO ROVERA) L' ASSESSORE</small>		<small>(G. MAGGI) IL RESP. PROCEDIMENTO</small>	<small>(G. MAGGI) IL DIRIGENTE RESPONSABILE</small>	<small>(G. TANZI) IL DIRETTORE REGIONALE</small>	<small>(L. SECATELLI) IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO</small>
ASSESSORATO PROPONENTE	ASSESSORATO ENTI LOCALI E SICUREZZA, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE DEI RIFIUTI				
<small>(Candani Giuseppe Emanuele) L' ASSESSORE</small>					
DI CONCERTO	<i>Dipartimento:</i> <small>IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</small>				
<small>L' ASSESSORE</small>					
<small>IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO</small>					
<small>L' ASSESSORE</small>					
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>					
COMMISSIONE CONSILIARE: <input type="checkbox"/>					
VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/>					
Data dell' esame: <small>con osservazioni</small> <input type="checkbox"/> <small>senza osservazioni</small> <input type="checkbox"/>					
<small>IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA</small>					
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione <u>03/12/2012 - prot. 596</u>					
ISTRUTTORIA: _____ <small>_____</small> <small>_____</small>					
<small>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</small>			<small>IL DIRIGENTE COMPETENTE</small>		
<small>IL SECRETARIO DELLA GIUNTA</small>			<small>LA PRESIDENZA</small>		

OGGETTO: Legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e successive modifiche. Atto di indirizzo agli enti locali in relazione all'applicazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI E SICUREZZA, AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE, POLITICHE DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 (Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), *cosiddetta legge Galli*, successivamente abrogata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente);

VISTA la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1996, n. 36) e successive modifiche, con la quale la Regione Lazio ha, in particolare:

- 1) individuato, per la gestione unitaria del S.I.I., cinque Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O. n. 1 - Lazio Nord-Viterbo; A.T.O. n. 2 - Lazio Centrale-Roma; A.T.O. n. 3 - Lazio Centrale-Rieti; A.T.O. n. 4 - Lazio Meridionale-Latina; A.T.O. n. 5 - Lazio Meridionale-Frosinone);
- 2) individuato, quali forme di cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun A.T.O.:
 - a) la convenzione di cooperazione, ai sensi dell'articolo 24 della l. 142/1990 (ora articolo 30 del d.lgs. 267/2000);
 - b) il consorzio;

ATTESO che, nella Regione Lazio, tutti gli enti locali ricadenti nei singoli A.T.O. hanno scelto, quale forma di cooperazione, la convezione di cui al precedente punto 2, lettera a), individuando la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province come organismo permanente di decisione e di consultazione tra gli enti convenzionati, la provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni quale ente responsabile del coordinamento;

CONSIDERATO che la convenzione di cui all'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 costituisce una forma di cooperazione tra gli enti locali per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi di rispettiva competenza, che non comporta in alcun modo l'istituzione di un ente autonomo e terzo rispetto agli enti locali dotato di propria personalità giuridica;

VISTO l'articolo 35 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14 che, nel modifica la legge 6/1996, ha denominato la forma di cooperazione prescelta dagli enti locali (sia essa convenzione di cooperazione, sia essa consorzio) "autorità d'ambito";

ATTESO che tale cambiamento di denominazione ha una valenza meramente formale, non incidendo in alcun modo sulla natura giuridica delle suddette forme di cooperazione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 148 che ha definito l'Autorità d'Ambito quale "struttura dotata di personalità giuridica" alla quale gli enti locali "trasferiscono l'esercizio delle competenze ad essi spettanti" in materia di gestione delle risorse idriche;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 152/2006, non ha adeguato la l.r. 6/1996 al menzionato articolo 148 del medesimo D.lgs 152/2006;

VISTO l'articolo 2, comma 38, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale le Regioni procedono alla rideterminazione degli A.T.O., valutando prioritariamente i "territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali" ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di servizio idrico integrato "alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti" del decreto legislativo 267/2000;

PRESO ATTO che il citato articolo 2, comma 38, ribadisce la legittimità delle scelte di cooperazione tra gli enti locali attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del d.lgs. 267/2000;

VISTO l'articolo 2, comma 186, lettera c), della legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) il quale prevede, ai fini del contenimento della finanza pubblica, la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali;


VISTO l'articolo 186 bis della l. 191/2009 (inserito dal decreto legge n. 2/2010 e modificato dalla legge di conversione 42/2010), con il quale il legislatore statale ha disposto:

- a) la soppressione delle Autorità d'Ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 a decorrere dal 31 dicembre 2012 (termine come da ultimo prorogato con il d.l. 29.12.2011 n. 216 convertito con modificazioni con la l. 24.02.2012 n. 14);
- b) l'abrogazione, dalla medesima data, del citato articolo 148 e il conseguente obbligo per le regioni di attribuire "con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza";
- c) la nullità degli atti delle Autorità d'Ambito eventualmente adottati successivamente al decorso del termine di cui alla lettera a);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e, in particolare, l'articolo 23, commi da 14 a 20, il quale dispone un sostanziale ridimensionamento delle funzioni e competenze delle province;

CONSIDERATO che da un'interpretazione coordinata e organica del complesso quadro normativo sopra descritto può desumersi che:

- a) la soppressione prevista dall'articolo 186 bis della l. 191/2009 deve intendersi esclusivamente alle autorità d'ambito istituite ai sensi dell'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 (quali enti terzi rispetto agli locali, dotati di propria personalità giuridica).



mentre non produce alcun effetto nei confronti delle forme di cooperazione tra enti locali attuate attraverso dei convenzioni di cui all'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, indipendentemente dalla denominazione formale ad esse attribuite;

- b) nelle more di uno specifico intervento normativo della Regione, anche ai fini di un'eventuale revisione degli ambiti territoriali ottimali della gestione del S.I.I. e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 23 del d.l. 201/2011 in relazione al ruolo delle province, devono comunque considerarsi implicitamente superate, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e), e dell'articolo 186 bis della l.r. 191/2009, le disposizioni della l.r. 6/1996 e successive modifiche, laddove prevedono la possibilità di costituire consorzi tra enti locali,

all'unanimità

DELIBERA

1. di impartire agli enti locali ricadenti degli ambiti territoriali ottimali di cui alla l.r. 6/1996, nelle more di una revisione organica della legge medesima, i seguenti indirizzi:

- a) le convenzioni di cooperazione stipulate dai comuni e dalle province del Lazio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della l.r. 6/1996, devono considerarsi vigenti e conformi con le disposizioni delle leggi statali e regionali ad oggi in vigore, con conseguente operatività degli organismi di consultazione tra gli enti locali in esse previsti;
- b) in considerazione del combinato disposto dell'articolo 2, comma 186, lettera e) e comma 186 bis della l.r. 191/2009, devono considerarsi superate le disposizioni della l.r. 6/1996 e successive modifiche, laddove prevedono la possibilità di costituire, negli ambiti Territoriali Ottimali, consorzi tra enti locali

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

